

# **TI\_GERICHTE 60.2014.280 vom 12. September 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-09-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2014.280](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2014.280)

FR: TI\_GERICHTE 60.2014.280 du 12 septembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 60.2014.280 del 12 settembre 2014

## **Regeste**

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede " per motivi giudiziari " di ottenere la trasmissione delle querele sporte, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2009 e il mese di dicembre 2012, nei confronti del di lei ex compagno PI 3 (doc. CRP 1.a) . Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Arturo Garzoni e il procuratore pubblico Paolo Bordoli non si oppongono alla presente richiesta.

### **E. 3**

Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, querelato/imputato nei summenzionati procedimenti penali , nel frattempo archiviati, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) ai medesimi.

### **E. 4.1**

L'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione ".

### **E. 4.2**

Nel presente caso, pur essendo stata l'istante parte (in qualità di accusatrice privata) nei summenzionati procedimenti nel frattempo terminati, essa deve seguire la procedura prevista dall'art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo. C ome ricordano i lavori preparatori, l'art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell'11.03.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l'interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell'8.11.1994, p. 19). Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.

### **E. 5**

Nella fattispecie in esame appare pacifico l'interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l'art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle tre querele da lei presentate nei confronti di PI 3, poiché i procedimenti penali, nel frattempo archiviati, l'hanno interessata personalmente in veste di parte. Di conseguenza le tre querele, ovverossia il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 13.02.2010 (AI 2 – inc. DA \_\_\_\_\_, in cui è contenuto anche la querela), la denuncia/querela penale 3/5.05.2011 (AI 1 – inc. NLP \_\_\_\_\_) e la denuncia/querela penale 7/8.02.2012 (AI 1 – inc. NLP \_\_\_\_\_), vengono trasmessi, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione. Stante la particolare e delicata situazione familiare e personale creatasi tra le parti dalla cui unione è nata una figlia, questa Corte autorizza già sin d'ora IS 1 rispettivamente il suo eventuale patrocinatore (il quale dovrà produrre la debita procura) a chiedere, se necessario, direttamente al procuratore pubblico Arturo Garzoni rispettivamente al procuratore pubblico Paolo Bordoli la trasmissione, in copia, di ulteriori atti istruttori degli incarti NLP \_\_\_\_\_ (già inc. MP \_\_\_\_\_), DA \_\_\_\_\_ (già inc. MP \_\_\_\_\_) e NLP \_\_\_\_\_ (già inc. MP \_\_\_\_\_) per avere un quadro più completo della situazione (in particolare per il patrocinatore di IS 1 in Svizzera interna anche ai fini di eventuali procedimenti giudiziari pendenti).

#### **E. 6**

L'istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte ai procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati. Per questi motivi, visto l'art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali II presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.